

Regolamento dell'esame sulla radioprotezione cui vengono sottoposti gli odontotecnici e i dentisti stranieri

del 1° febbraio 1977 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Dipartimento federale dell'interno,

visti gli articoli 8 capoverso 2 e 111 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 giugno 1976¹ sulla radioprotezione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

L'esame prova:

- a. Per dentisti stranieri non aventi una formazione equivalente a quella del diploma federale di dentista:
 - le conoscenze teoriche e pratiche necessarie all'esecuzione e interpretazione di riprese radiografiche di processi patologici odontogeni e non odontogeni in odontoiatria;
 - le conoscenze dei principali effetti somatici e genetici dei raggi ionizzanti e in materia di radioprotezione.
- b. Per odontotecnici autorizzati a esercitare dai Cantoni:
 - le conoscenze teoriche e pratiche necessarie ad una corretta esecuzione ed interpretazione di riprese radiografiche di processi patologici odontogeni in odontoiatria;
 - le conoscenze dei principali effetti somatici e genetici dei raggi ionizzanti e in materia di radioprotezione.

Art. 2 Iscrizione

¹ Le iscrizioni all'esame devono essere indirizzate all'Ufficio federale della sanità pubblica (detto qui di seguito «Ufficio»), all'attenzione del gruppo di periti designato ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 giugno 1976 sulla radioprotezione.²

RU 1977 347

¹ [RU 1976 1573, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 n. 4, 1988 1561, 1991 1459 art. 22 n. 2. RU 1994 1947 art. 140 cpv. 1 n. 1]. Vedi ora la LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione (LRaP) (RS 814.501).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 1981 (RU 1981 843).

² La domanda d'iscrizione del candidato deve essere corredata di una copia del suo diploma e dell'autorizzazione cantonale ad esercitare.

³ Il gruppo di periti decide dell'ammissione all'esame.³

Art. 3⁴ Data e luogo

¹ Gli esami sono fissati, secondo il bisogno, dalla Commissione federale sulla radioprotezione d'intesa con l'Ufficio.

² L'Ufficio comunica per iscritto ai candidati la data e il luogo d'esame almeno 4 settimane prima dell'esame stesso.

Art. 4 Gruppo di periti

¹ L'esame è sostenuto davanti a un gruppo di periti secondo le seguenti disposizioni.

² Il quorum è raggiunto quando almeno 3 membri del gruppo di periti sono presenti all'esame. Il voto del presidente o, se del caso, del vicepresidente è preponderante.

Art. 5 Numero di candidati e lingua

¹ Di regola vanno esaminati almeno quattro candidati nel medesimo giorno.

² Ogni candidato ha il diritto di essere interrogato in tedesco, francese o italiano.

³ Gli esami non sono pubblici.

Art. 6 Durata dell'esame e temi

¹ Il candidato deve essere esaminato durante due giorni. L'esame comprende una parte scritta e una parte orale.

² La prova scritta dura 4 ore al massimo. Il candidato deve rispondere ad almeno 20 brevi quesiti e trattare dettagliatamente almeno due dei quattro temi proposti. Di questi almeno uno deve concernere la radioprotezione e un altro l'aspetto medico della radiodiagnostica odontoiatrica in relazione alla radioprotezione.

³ La prova orale, durante la quale ogni candidato è esaminato separatamente per 20–30 minuti, può concernere la fisica dei raggi, la conoscenza dell'apparecchiatura, la radiobiologia, la radioprotezione, la formazione dell'immagine e la fototecnica come pure la radiodiagnostica odontoiatrica in relazione alla radioprotezione.

Art. 7 Valutazione

¹ L'esame è valutato come segue:

Le risposte ai brevi quesiti, l'elaborato sui temi proposti e la prova orale ricevono ognuno una nota parziale. La nota globale è data dalla media aritmetica delle tre note parziali.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 1981 (RU 1981 843).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 1981 (RU 1981 843).

² I periti valutano ognuna delle tre prove come segue:

Caratteristiche delle prove	Valutazione	Nota
Ottime qualitativamente e quantitativamente	benissimo	6
Quasi esatte e complete, benché non meritino la nota migliore quasi	benissimo	5,5
Valide, con leggere manchevolezze	bene	5
Soddisfacenti nonostante difetti notevoli e lievi lacune	quasi bene	4,5
Appena rispondenti ai requisiti minimi	sufficiente	4
Non rispondenti ai requisiti minimi	insufficiente	3
Con difetti gravi e incomplete	male	2
Inutilizzabili o non eseguite	malissimo	1

Non si ammettono altre note intermedie che il 5,5 e il 4,5.

³ Il candidato supera l'esame se la nota globale non è inferiore a 4,0.

Art. 8 Risultato

¹ Il gruppo di periti si riunisce immediatamente dopo l'esame per discutere e giudicare le prove.

² Il risultato dell'esame è comunicato per iscritto non appena possibile.

Art. 9 Attestato; ripetizione dell'esame

¹ Il candidato che ha superato l'esame riceve un attestato rilasciato dall'Ufficio. Questo attestato è la condizione cui soggiace il rilascio dell'autorizzazione indispensabile all'esercizio di un impianto radiologico odontoiatrico.⁵

² Il candidato che non ha superato l'esame può ripresentarsi. Non è concesso di presentarsi una terza volta.

Art. 10⁶ Tassa d'esame

La tassa d'esame è di 300 franchi. Il candidato verserà questa somma a mezzo assegno postale all'Ufficio prima dell'inizio dell'esame.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 1981 (RU 1981 843).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 giu. 1981 (RU 1981 843).

Art. 11 Indennità ai periti

I membri del gruppo di periti ricevono una indennità di 200 franchi per giorno d'esame per l'attività prestata (compresi i preparativi). Per il resto è applicabile l'ordinanza del 1° ottobre 1973⁷ sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati.

Art. 12⁸**Art. 13** Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1977.

⁷ [RU **1973** 1559, **1989** 50, **1996** 518 art. 72 n. 2. RU **1996** 1651 art. 21 lett. b]. Vedi ora l'O 12 dic. 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari (RS **172.311**).

⁸ Abrogato dal n. V 10 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).